

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE E DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI AI SENSI DELL'ART. 42, 2° COMMA DEL D.LGS 267/2000

Art. 1- Ambito di applicazione

1. Il presente documento costituisce indirizzo generale per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di competenza del Sindaco presso enti, aziende, istituzioni, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 42, c. 2 lett. m) del D.Lgs n. 267/2000.
2. I principi generali in esso contenuti si applicano altresì, in quanto compatibili, alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
3. Il Sindaco procede alle nomine e alle designazioni dirette, con proprio decreto, sulla base degli indirizzi stabiliti all'art. 50, c. 9 del medesimo D.Lgs n. 267/2000, di tutti i rappresentanti del Comune in seno ad organismi esterni allo stesso per il quali è prevista, per legge, per disposizione statutaria e/o regolamentare o a vario titolo, la presenza di rappresentanti dell'Ente, mediante esplicita e diretta indicazione.
4. Le nomine o designazioni che trovano specifica disciplina in norme di legge, dello statuto e dei regolamenti comunali prescindono dall'applicazione dei criteri di cui al presente documento, fermo restando il rispetto dei principi ivi indicati.

Art. 2 - Requisiti generali

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti nel presente documento, il Sindaco provvede alla nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
2. Nella scelta delle persone da designare o da nominare si dovrà far esclusivo riferimento ai requisiti di moralità pubblica, competenza e professionalità richiesti per lo specifico incarico.

Art. 3 - Requisiti individuali

1. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni devono possedere una comprovata competenza derivante da attività di studio e/o professionali compiute e/o da specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private, istituzioni o uffici pubblici in relazione all'incarico da ricoprire.
2. Il requisito della competenza deve essere documentato da un dettagliato curriculum vitae.
3. Le nomine e le designazioni devono garantire una rappresentanza paritaria di genere.

Art. 4 - Incompatibilità ed esclusioni

1. Salvo le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non possono essere nominati:
 - a) coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale/provinciale o di incompatibilità secondo le leggi vigenti;
 - b) gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini, fino al terzo grado, del Sindaco;
 - c) coloro che sono parenti o affini entro il quarto grado con amministratori o dirigenti di enti aziende e istituzioni;
 - d) l'interdetto, l'inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea di pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
 - e) coloro che hanno una lite pendente con il comune, l'ente, azienda o istituzione;
 - f) i rappresentanti che abbiano già ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi;

g) in caso di nomine in aziende, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali l'azienda o la società sono costituite, operanti nel medesimo territorio;

h) coloro che comunque appartengono o sono iscritti ad associazioni segrete, intendendosi con questa espressione quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza ovvero, tenendo segrete finalità e attività sociali o rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, gli affiliati, svolgono attività dirette a interferire nell'esercizio delle funzioni proprie di organi costituzionali o a rilievo costituzionale o di amministrazioni pubbliche anche a ordinamento autonomo nonché nella gestione di servizi pubblici essenziali;

i) i consiglieri e gli assessori in carica a meno che norme di legge, o regolamentari, o lo Statuto o la natura dell'organismo partecipato non impongano tale scelta specifica e in tutti i casi in cui ricorre l'ipotesi di cui al successivo art. 9, comma 2.

2. È inoltre fatto divieto ai rappresentanti, per la durata del loro mandato, di assumere incarichi di consulenza remunerati dagli enti, aziende e istituzioni a cui sono stati designati, nonché da società da questi controllate, pena la decadenza dal mandato.

Art. 5 - Criteri di scelta

1. il Sindaco dovrà scegliere la persona a cui conferire la nomina o la designazione fra i candidati in possesso di una specifica competenza, nonché di una documentata esperienza tecnico amministrativa correlata ai compiti propri dell'ente, azienda o istituzione cui la persona stessa viene destinata.

2. Possono altresì essere presi in considerazione ai fini della nomina e negli ambiti di rispettiva competenza, i soggetti che dimostrino un'adeguata esperienza di amministrazione in organismi pubblici o privati.

Art. 6 - Rappresentanze delle minoranze

1. Il Sindaco nel caso in cui sia prevista per legge, regolamento o statuto dell'ente, azienda o Istituzione, la rappresentanza della minoranza consiliare, prima di procedere alla nomina o designazione di cui trattasi, invita il Capigruppo Consiliari di minoranza a designare, ove possibile congiuntamente, e per iscritto, il candidato o i candidati aventi i requisiti di cui ai precedenti articoli.

2. In caso di designazione disgiunta la scelta sarà effettuata motivatamente dal Sindaco che ne relazionerà al Consiglio Comunale.

3. I Capigruppo sono comunque tenuti ad allegare all'atto di designazione il "curriculum vitae" che illustri le esperienze tecniche, professionali e amministrative delle persone designate.

4. Le designazioni devono pervenire entro il termine fissato nella richiesta, di norma non inferiore a dieci giorni; detto termine potrà essere ridotto in caso di urgenza. In caso di mancata comunicazione della designazione entro il termine prefissato il Sindaco provvederà autonomamente.

Art. 7 - Forme di pubblicità

1. il Sindaco deve dare adeguata pubblicità degli incarichi da conferire mediante apposito avviso pubblico da affiggere all'albo pretorio e da inserire sul sito internet dell'ente.

2. l'avviso dovrà essere diffuso con comunicati diretti agli organi di informazione locale.

3. Copia dell'avviso sarà comunicato, altresì, ai Capigruppo consiliari.

4. Non si fa luogo alla procedura di cui ai commi precedenti allorché il Sindaco debba provvedere alla nomina di rappresentanti in Enti che, per statuto dell'Ente medesimo, debbano avere la qualità di Consigliere Comunale, ed inoltre in tutte le ipotesi in cui sia prevista una rappresentanza di maggioranza e di minoranza di cui al precedente art. 6.

5. Il Sindaco potrà prescindere dalla pubblicità preventiva, ove ragioni di necessità e urgenza, che andranno debitamente motivate nel provvedimento di nomina, richiedano di procedere con tempestività all'adozione del provvedimento, al fine di assicurare la continuità gestionale degli organismi interessati.

Art. 8 - Presentazione delle candidature

1. Le proposte di candidatura, sottoscritte dall'interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e indirizzate al Sindaco, devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Casatenovo con modalità che ne comprovino l'avvenuta ricezione (es. raccomandata, raccomandata a mano, PEC) e devono essere corredate dai seguenti documenti sottoscritti, in calce o digitalmente:

- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale
 - b) Copia fotostatica del documento valido d'identità
 - c) Curriculum vitae personale in formato standard europeo da cui risultino in particolare i titoli di studio conseguiti, l'attività professionale svolta e le cariche ricoperte all'interno della medesima attività professionale;
 - d) Elenco delle cariche ricoperte all'interno di Istituzioni elettive e in enti, aziende, società pubbliche e private;
 - e) Autocertificazione circa l'insussistenza di situazioni di incandidabilità, incompatibilità ed inconferibilità come da modelli che verranno messi a disposizione on line contestualmente all'avviso di cui al precedente art. 7);
 - f) Autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati RGDP 679/2016.
2. La proposta di candidatura non fa sorgere alcun diritto alla nomina o designazione in capo al candidato.

Art. 9 - Nomine e designazioni

1. il Sindaco effettua le proprie valutazioni sulla base delle domande pervenute, individuando le persone in possesso dei requisiti soggettivi e di professionalità di cui al presente documento, entro il termine stabilito nell'avviso pubblico.
2. Nel caso in cui non pervengano candidature, entro i termini stabiliti, il Sindaco provvede direttamente alla nomina, o designazione/individuazione del rappresentante comunale scegliendolo tra i Consiglieri comunali, previa audizione dei Capigruppo consiliari.
3. Il Sindaco è tenuto a dare comunicazione dei nominativi prescelti all'organo consiliare, nella prima seduta utile.

Art. 10 - Durata e revoca degli incarichi

1. I nominati rimangono in carica al massimo sino alla durata del mandato del Sindaco che li ha nominati, il quale potrà procedere a suo giudizio, alla revoca motivata prima della scadenza.
2. I nominati possono essere revocati in qualsiasi tempo, nel caso di irregolare funzionamento dell'organo, di violazione di leggi o regolamenti, di mancata ottemperanza agli indirizzi e direttive impartiti o di negligenza nella tutela degli interessi dell'amministrazione.
3. Qualora successivamente alla nomina si accerti:
 - a) l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive negli organi presso cui i rappresentanti del Comune sono stati nominati, salvo quanto diversamente stabilito dagli Statuti e dall'ordinamento interno degli Enti, Aziende e Istituzioni;
 - b) la mancanza di conformità delle scelte operate dal rappresentante con gli indirizzi dell'amministrazione comunale, ovvero in caso di negligenza nella cura degli interessi del Comune; il Sindaco ne muove formale e motivata contestazione al rappresentante comunale il quale dispone di quindici giorni per formulare le proprie controdeduzioni;

c) quando non vengono presentate nei termini le dichiarazioni dei redditi di cui al vigente regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri comunali e degli eletti in enti o aziende pubbliche.

Il provvedimento di revoca è comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, così pure il provvedimento di surroga.

Art. 11 - Obblighi dei nominati

1. I nominati hanno l'obbligo di tenere un costante rapporto informativo con il sindaco, anche in considerazione degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali.

Art. 12 - Cessazioni, dimissioni e decadenza

1. In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa (morte, dimissioni, decadenza e revoca, incompatibilità o incapacità) previste da leggi, regolamenti e Statuti, il Sindaco, nel rispetto degli indirizzi di cui agli articoli precedenti, entro 30 giorni dalla vacanza o cessazione provvede alla relativa surroga.

2. Compete pure al Sindaco la pronuncia di decadenza di un rappresentante per i casi di incompatibilità o incapacità previsti dalla legge, dallo Statuto comunale, dai regolamenti, o dagli Statuti o Regolamenti degli Enti, Aziende ed Istituzioni di cui il rappresentante è componente.

3. Le dimissioni producono effetto dalla data della notifica ed accettazione del provvedimento di surroga.

4. Il provvedimento di revoca produce effetto dalla data della notifica ed accettazione del provvedimento di surroga.

5. La comunicazione della decadenza - salvo diverse indicazioni della legge, Statuto o Regolamento - produce effetto dalla giorno della notifica all'interessato.

Art. 13 - informativa privacy

1. I dati forniti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici, sia senza il loro ausilio su supporti di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla P.A.

2. I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura in oggetto e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura. Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione del Comune di Casatenovo in materia di privacy possono essere visionate accedendo al sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:

http://www.comune.casatenovo.lc.it/det_amministrazione-962-Privacy

3. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dalle citate normative presentando richiesta.

4. Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati RGDP 679/2016.